

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA

ART. 1 COSTITUZIONE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 567/87 e dall'art. 6 del D.P.R.319/90 e' costituito presso l'UNIVERSITA' degli STUDI di PAVIA il COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'.

ART. 2 COMPOSIZIONE e DURATA

Il COMITATO e' composto da un membro per ciascuna delle organizzazioni sindacali ammesse alla negoziazione decentrata d'ATENEO e da altrettanti membri per la delegazione di parte pubblica, designati dal RETTORE. Può entrare a far parte del COMITATO anche una componente studentesca, attraverso la nomina di due studenti e/o studentesse designate, con voto a maggioranza, dal comitato stesso, previa consultazione delle rappresentanze studentesche. Il COMITATO viene rinnovato ogni tre anni, salvo diverse disposizioni contrattuali e i componenti sono riconfermabili.

Il COMITATO elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il PRESIDENTE che, a sua volta designa il SEGRETARIO e il VICEPRESIDENTE. L'attività svolta in qualità di membro del COMITATO e' considerata attività di servizio a tutti gli effetti e, ove comporti assenza dall'ufficio, tale attività e' certificata dal PRESIDENTE del COMITATO o dal VICEPRESIDENTE.

Alle sedute dei COMITATO potranno partecipare, su invito del Presidente e a solo titolo consultivo, uno o più esperti, indicati tra il personale e docente e non docente dell'Università, nonché un funzionario preposto alla gestione del personale.

ART. 3 FUNZIONI del COMITATO

Le funzioni del Comitato sono quelle di individuare tutte le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, e di far emergere, inoltre, tutte le situazioni in cui si verificano comportamenti lesivi alla dignità delle persone che operano nell'Università di Pavia, a qualunque titolo. A tal fine esso:

1. Svolge compiti di monitoraggio della situazione delle lavoratrici, dei lavoratori, degli studenti e delle studentesse dell'Università
2. Segnala fatti e circostanze riguardanti forme di discriminazione diretta o indiretta e di comportamenti lesivi della dignità personale
3. Promuove indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulla distribuzione dei ruoli nell'Ateneo
4. Propone ed organizza iniziative scientifiche e culturali
5. Assume il compito di diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese,
6. Elabora proposte atte a creare effettive condizioni di pari opportunità nello studio, nel lavoro e nello sviluppo professionale ;
7. Elabora proposte da sottoporre alla contrattazione decentrata tra l'amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;
8. Attiva ogni iniziativa demandata dalle leggi vigenti alla sua competenza;
9. Ha facoltà di organizzare incontri con i dipendenti dell'Università dandone congruo preavviso all'Amministrazione;
10. Pubblicizza periodicamente tra i dipendenti e tra gli studenti l'attività svolta
11. Elabora con cadenza annuale una relazione indirizzata al Dipartimento Della Funzione Pubblica / Ufficio per la Condizione Femminile sull'attività svolta.) Elabora un codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che operano nell'Ateneo

ART. 4 FUNZIONI del PRESIDENTE

Il PRESIDENTE:

- a. rappresenta il Comitato ;
- b. convoca le riunioni e le presiede;
- c. stabilisce l'ordine dei giorno delle riunioni, tenendo conto delle proposte degli altri componenti.

ART. 5 CONVOCAZIONE e REGOLARITA' delle SEDUTE

Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in seduta straordinaria con preavviso di almeno tre giorni lavorativi , su richiesta motivata del Presidente o di un terzo dei membri effettivi .

Per la validità della seduta e' necessaria la partecipazione di almeno la meta' più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 6 DIRITTO all'INFORMAZIONE

L'Amministrazione fornisce al Comitato l'informazione preventiva su tutte le questioni riguardanti argomenti di competenza di tale Comitato.

Il Comitato può richiedere la consultazione e l'audizione in materia di Pari Opportunità in seno al Consiglio d'Amministrazione, al Senato Accademico, alla contrattazione decentrata e ad ogni organo previsto dallo Statuto o dal Regolamento. Le intese raggiunte tra l'Amministrazione e le O.O.S.S., sempre concernenti argomenti che interessano il Comitato, sono formalmente trasmesse al Comitato stesso.

ART. 7 STRUMENTI e RISORSE

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 CCNL 9 Agosto 2000, garantisce al Comitato:

- a. una sede dove conservare materiale divulgativo ed informativo e dove poter svolgere la propria attività organizzativa ;
- b. la collaborazione degli uffici nello svolgimento della propria attività
- c. c) la disponibilità di fondi per lo svolgimento delle proprie attività.

ART. 8 MODIFICHE

Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti la delegazione di parte pubblica e dei due terzi dei componenti la delegazione di parte sindacale ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della seduta in cui sono state approvate

IL presente REGOLAMENTO, approvato nella seduta del 21.1.94, e modificato nella seduta del 9 marzo 2001, entra immediatamente in vigore.

PAVIA, 9 marzo 2001